

Art. 5 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica		
Original	Basic	Chain
È fatto divieto di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie animali appartenenti alla fauna selvatica autoctona, e alloctona nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie. È vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero o abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, esemplari di fauna selvatica alloctona o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.	È vietato molestare, catturare, tenere o vendere animali selvatici, sia autoctoni che alloctoni. È anche vietato distruggere i luoghi dove gli animali si riproducono. Queste regole si applicano, salvo quanto previsto dalle leggi sulla caccia, sulla pesca e sulle norme sanitarie.	È vietato molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie animali che appartengono alla fauna selvatica autoctona e alloctona. È vietato anche distruggere i siti di riproduzione, salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che regolano l'esercizio della caccia, della pesca e le normative sanitarie. È vietato a chiunque, salvo specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero o abbandonare in qualunque parte del territorio comunale esemplari di fauna selvatica alloctona o autoctona. Questo divieto si applica a esemplari con abitudini alla cattività, che sono detenuti a qualunque titolo.

BASIC REVIEW		CHAIN REVIEW	
Reviewer: Jurist1		Reviewer: Jurist2	
Time: 169		Time: 94	
juridically_equivalent: 3		juridically_equivalent: 4	
preference: original		preference: simplified	
original_text_comment:		original_text_comment:	
nan		nan	
simplified_text_comment:		simplified_text_comment:	
nan		nan	
Il testo B ha un linguaggio giuridico meno appropriato. Si segnala l'assenza del riferimento alla detenzione a qualsiasi titolo degli animali selvatici, sia autoctoni che alloctoni.			

Original
<p>Il Comune di Verona nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle vigenti leggi tutela le specie animali non umane, in conformità a principi etici e morali, e riconosce agli stessi il diritto a una esistenza compatibile con la loro natura, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica.</p>
<p>Il Comune di Verona, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela delle specie animali non umane uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso i più deboli.</p>
<p>Il Comune di Verona, per favorire la corretta convivenza fra uomo e animali, e tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici; le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.</p>
<p>Il Comune di Verona si impegna a operare affinché sia promosso, nel sistema educativo rivolto all'intera popolazione e soprattutto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.</p>
<p>Il Comune di Verona si adopera altresì a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle normative vigenti.</p>
<p>Il Comune di Verona riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare le attività connesse alla cura degli animali, quale mezzo che concorre a sviluppare la personalità e ad attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.</p>
<p>Il Comune di Verona riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.</p>
<p>Il Comune di Verona, in collaborazione con i Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, promuove e attua corsi di formazione e/o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza, agli operatori del settore e alle associazioni di volontariato.</p>
<p>Il Comune di Verona, i Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera e l'Ordine dei Medici Veterinari, in collaborazione con le Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo Regionale riconosciute ai sensi dell'art. 9 della L.R. 60/93 e della circolare applicativa n. 11 del 10.5.1994, promuovono programmi di formazione e informazione rivolti alle scuole e ai cittadini.</p>

Art. 1 – Valori etici e culturali
Basic
<p>**Comune di Verona: Tutela degli Animali**</p>
<p>Il Comune di Verona si impegna a proteggere gli animali, seguendo le leggi vigenti e rispettando i principi etici. Riconosce il diritto degli animali a vivere in modo compatibile con la loro natura, come parte di una morale che mette al centro la vita.</p>
<p>Verona, come comunità con valori di cultura e civiltà, considera la protezione degli animali un modo per promuovere il rispetto e la tolleranza verso tutti gli esseri viventi, specialmente quelli più vulnerabili.</p>
<p>Per garantire una buona convivenza tra uomini e animali e per proteggere la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove iniziative per conservare gli ecosistemi e mantenere gli equilibri ecologici. Le modifiche al territorio devono tenere conto degli habitat necessari per la vita degli animali.</p>
<p>Il Comune si impegna a educare la popolazione, in particolare i bambini, al rispetto degli animali e alla corretta convivenza con loro.</p>
<p>Inoltre, il Comune lavora per diffondere le leggi che proteggono gli animali.</p>
<p>Ogni cittadino ha il diritto di prendersi cura degli animali. Questa attività aiuta a sviluppare la personalità e a migliorare le capacità di comunicazione e socializzazione, soprattutto nei bambini e negli anziani.</p>
<p>Il Comune riconosce l'importanza di rispettare e promuovere iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.</p>
<p>In collaborazione con i Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, il Comune organizza corsi di formazione e aggiornamento sul benessere animale per veterinari, personale di vigilanza, operatori del settore e associazioni di volontariato.</p>
<p>Insieme ai Servizi Veterinari e all'Ordine dei Medici Veterinari, il Comune promuove programmi di formazione e informazione per le scuole e i cittadini, in collaborazione con le Associazioni Protezionistiche riconosciute.</p>

Chain
<p>Il Comune di Verona tutela le specie animali non umane nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi vigenti. Questo avviene in conformità a principi etici e morali. Il Comune riconosce alle specie animali non umane il diritto a un'esistenza compatibile con la loro natura, quale elemento fondamentale di una morale biocentrica.</p>
<p>Il Comune di Verona, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela delle specie animali non umane uno strumento per rispettare e promuovere la tolleranza verso tutti gli esseri viventi. In particolare, il Comune si rivolge ai più deboli.</p>
<p>Per favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune di Verona promuove e sostiene iniziative e interventi che mirano a conservare gli ecosistemi e gli equilibri ecologici. Le modifiche degli assetti del territorio devono tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.</p>
<p>Il Comune di Verona si impegna a operare affinché il sistema educativo rivolto all'intera popolazione e soprattutto all'infanzia promuova il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.</p>
<p>Il Comune di Verona si adopera anche a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche che le normative vigenti attribuiscono agli animali.</p>
<p>Il Comune di Verona riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare le attività connesse alla cura degli animali. Questo è visto come un mezzo che contribuisce a sviluppare la personalità e ad attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.</p>
<p>Il Comune di Verona riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che richiamano al dovere di rispettare e promuovere iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.</p>
<p>In collaborazione con i Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, il Comune di Verona promuove e attua corsi di formazione e/o di aggiornamento sul benessere animale. Questi corsi si rivolgono ai medici veterinari, al personale di vigilanza, agli operatori del settore e alle associazioni di volontariato.</p>
<p>Il Comune di Verona, i Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera e l'Ordine dei Medici Veterinari, insieme alle Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo Regionale, promuovono programmi di formazione e informazione rivolti alle scuole e ai cittadini.</p>

BASIC REVIEW
Reviewer: Jurist2
Time: 65
juridically_equivalent: 4
preference: original
original_text_comment:
nan
simplified_text_comment:
nan

CHAIN REVIEW
Reviewer: Jurist1
Time: 249
juridically_equivalent: 4
preference: simplified
original_text_comment:
nan
simplified_text_comment:
nan

Art. 2 – Competenze del Sindaco		
Original	Basic	Chain
Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, sugli atti di crudeltà e sull'abbandono degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.	Il Sindaco, secondo gli articoli 823 e 826 del Codice Civile, protegge le specie animali che vivono nel comune, sia stabilmente che temporaneamente. Controlla, attraverso gli organi competenti, i maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli animali che si trovano liberi nel territorio.	Il Sindaco esercita la tutela delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale sulla base degli artt. 823 e 826 del Codice Civile. Egli vigila, attraverso gli organi competenti, sui maltrattamenti, sugli atti di crudeltà e sull'abbandono degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
Al Sindaco, in base al D.P.R. 31.3.1979, spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.	In base al D.P.R. 31.3.1979, il Sindaco deve vigilare sul rispetto delle leggi e dei regolamenti, sia nazionali che locali, che riguardano la protezione degli animali e la difesa del patrimonio zootecnico. Deve anche attuare le disposizioni di questo Regolamento, adottando provvedimenti specifici quando necessario.	In base al D.P.R. 31.3.1979, il Sindaco vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico. Inoltre, il Sindaco assume la responsabilità di attuare le disposizioni previste nel presente Regolamento, anche attraverso l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
Il Sindaco, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, può disporre provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.	Per motivi di sanità e sicurezza pubblica, il Sindaco può adottare misure straordinarie per gestire le specie animali che vivono liberamente nel comune.	Per motivi di sanità e sicurezza pubblica, il Sindaco può disporre provvedimenti straordinari per gestire le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

BASIC REVIEW		
Reviewer:	Jurist2	
Time:	58	
juridically_equivalent:	4	
preference:	simplified	
original_text_comment:		
	nan	
simplified_text_comment:		
	nan	

CHAIN REVIEW		
Reviewer:	Jurist1	
Time:	133	
juridically_equivalent:	4	
preference:	simplified	
original_text_comment:		
	nan	
simplified_text_comment:		
	nan	

Original

Fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali, è vietato abbandonare e/o maltrattare qualsiasi specie di animale.

Chiunque conviva o detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza, e in particolare:

- rifornirlo di cibo e acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche adeguate;
- assicurare le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico, nonché i necessari contatti sociali tipici della specie di riferimento;
- chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consegnargli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria;
- prendere ogni possibile precauzione e cautela per impedire la fuga;
- garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
- garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e con spazio sufficiente a consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni.

È vietato detenere gli animali in spazi angusti o isolati, in condizioni di scarsa o eccessiva aereazione, illuminazione, insolazione, temperatura e di eccessiva umidità e rumore, senza un'adeguata alternanza giorno/notte e senza possibilità di adeguata deambulazione. Inoltre, è vietato tenere prevalentemente (inteso anche per più ore al giorno) animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare o isolati in cortili, giardini, rimesse, box, canine, pianerottoli, immobili abbandonati o privi di persone che ne garantiscano la sorveglianza, oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

Qualora richieste dalle caratteristiche di specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio di grandezza adeguata dove nascondersi.

Gli animali non in grado di convivere con altri dovranno essere tenuti opportunamente separati.

I detentori di animali selvatici autoctoni ed esotici devono riprodurre condizioni climatiche, fisiche e ambientali compatibili con la natura della specie. È vietato condurre gli animali esotici potenzialmente pericolosi e quelli selvatici in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

È vietato mantenere volatili permanentemente legati al trespolo.

È fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, compreso sottoporli a sforzi e fatiche.

È vietato condurre animali a guinzaglio obbligandoli a seguire mezzi di locomozione in movimento.

Sono vietati gli atti di amputazione del corpo degli animali per motivi estetici, salvo i casi, certificati dal medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per guarire malattie, e salvo le altre deroghe previste dalla normativa vigente;

È vietato addestrare animali per combattimento o per aumentarne l'aggressività.

È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o strumenti coercitivi come il collare elettrico.

È vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri e degli animali artisti (definiti ai sensi della D.G.R. 1707 del 16.6.2004).

È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti e in particolare a scopo di scommesse. Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra animali di ogni tipo.

È vietato il dono di animali, d'affezione e non, come premio, ricompensa ed omaggio nell'ambito di feste e manifestazioni pubbliche, o altre attività;

È vietato favorire o permettere la riproduzione non pianificata di animali, d'affezione e non, se non si è in grado di mantenere o gestire l'eventuale prole.

Chiunque addebita alla riproduzione un animale da compagnia deve tenere conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere della prole/figliatura o dell'animale femmina gravida o allattante, e attenersi alle previsioni del D.Lgs. n.529/1992.

È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici.

Il conducente di autoveicolo che trasporti animali deve fare riferimento alla normativa vigente in materia e deve assicurare:

- l'azionamento del veicolo;

- la somministrazione di acqua e cibo e una periodica pausa di deambulazione in caso di viaggi prolungati;

- la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi di tempo tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale. È fatto divieto, nella pratica dell'accattagionaggio, di accompagnarsi con animali, utilizzati, detenuti o comunque esibirti. A norma dell'art. 13 della Legge n° 689/81, in relazione ai successivi artt. 19, 20 e 22, all'accertamento della violazione consegue il sequestro degli animali di cui sopra, con il loro ricovero immediato presso il canile sanitario e il successivo trasferimento al rifugio del cane comunale. Con l'ordinanza-ingiunzione è disposta la confisca di quanto in sequestro.

È fatto divieto, nella pratica dell'accattagionaggio, di accompagnarsi con animali, utilizzati, detenuti o comunque esibirti. A norma dell'art. 13 della Legge n° 689/81, in relazione ai successivi artt. 19, 20 e 22, all'accertamento della violazione consegue il sequestro degli animali di cui sopra, con il loro ricovero immediato presso il canile sanitario e il successivo trasferimento al rifugio del cane comunale. Con l'ordinanza-ingiunzione è disposta la confisca di quanto in sequestro.

È vietato sopprimere animali da compagnia e d'affezione se non con metodo eutanasico riconosciuto, praticato da un Medico Veterinario su animali affetti da patologie incurabili o di comprovata ed accertata pericolosità a seguito di valutazione comportamentale, come previsto dall'O.M. 06/08/2013, certificata da un Medico Veterinario "esperto in comportamento animale". Tale valutazione andrà preceduta dalla dimostrazione del proprietario di avere seguito un articolato corso di recupero comportamentale.

Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti e al vicinato.

Qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani superiore a cinque oppure di gatti superiore a dieci (con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai due mesi per i cani e tre mesi per i gatti), per motivi di sanità, igiene e sicurezza pubblica, è obbligatoria l'autorizzazione del Sindaco su parere del Servizio Veterinario dell'Ufas 9 Scaligera.

Se un animale viene lasciato in un autoveicolo in sosta, è obbligatorio disporre i finestrini in modo tale da permettere una opportuna ventilazione all'interno, evitando al tempo stesso che l'animale possa lussurriare con la testa o parte del muso e creare danni a terzi; la sosta non deve essere di durata tale da creare disagio all'animale e non deve essere comunque a diretta esposizione del sole.

I detentori a qualsiasi titolo di animali, qualora accadano a marciapiedi, strade, aree pedonali, aree verdi, parchi, giardini e aree pubbliche o di uso pubblico in genere, devono provvedere alla raccolta immediata delle deiezioni dei loro animali ed essere muniti di idonea attrezzatura di raccolta e contenimento delle deiezioni. Queste andranno depositate, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini portatili o negli appositi contenitori. Questa norma non si applica a cani guida per non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap.

È consentito l'accesso degli animali su mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio del Comune di Verona secondo le modalità e con i limiti di cui di seguito:

- non potranno essere trasportati su mezzi pubblici animali appartenenti alle specie selvatiche;
- ogni animale deve essere accompagnato dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo;

- per i cani - anche se di piccola taglia e portati in braccio - sono obbligati la gabbietta per la trasporto;

- il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali su mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri;

- in caso il mezzo pubblico sia notevolmente affollato, per la sicurezza dei passeggeri il personale dell'azienda che effettua il trasporto e gli agenti della Forza Pubblica potranno non consentire l'accesso sul mezzo;

- nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, il tassista ha la facoltà di rifiutare il trasporto di animali pericolosi, quando non contenuti negli appositi trasportini, e/o animali di grossa taglia, con eccezione dei cani guida per non vedenti.

- temporanei esoneri a quanto previsto dal presente comma possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani in particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli addetti ai controlli.

I proprietari di cani e gatti che non siano più in grado di detenere e accudire i propri animali per gravi e documentate esigenze quali gravi malattie, misure di sicurezza detentiva, ricovero in comunità o lungodegenza, in caso di cessione temporanea e/o definitiva dell'animale ne devono fare richiesta all'Ufficio Tutela Animali del Comune di Verona. L'Ufficio, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda Ufas 9 Scaligera e dopo adeguata valutazione, può dare consenso al ricovero presso il canile/gabbietta rifugio e, qualora si tratti di cessione definitiva, darà disposizione per una nuova adozione. Il mantenimento e l'eventuale sterilizzazione, tranne nei casi di comprovata indigenza, sarà posto a carico del cedente fino all'eventuale adozione. In tale ipotesi, salva diversa previsione del disciplinare e offerta tecnico-economica inerenti l'appalto del servizio di gestione del rifugio del cane e del gatto comunale, la tariffa giornaliera da applicare per il mantenimento dei cani e dei gatti è quella indicata dal tariffario unico della Regione del Veneto delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS.

È vietato l'uso di collari con campanelli che possono provocare disturbi neurologici.

È fatto divieto in via assoluta di tenere gatti a catena in quanto incompatibile con l'etologia degli stessi;

Le persone coinvolte o che assistono a un incidente a qualunque titolo con danno a uno o più animali, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso (Legge n. 120/2010 art. 31).

È vietato conservare l'effluvia viva fuori dall'acqua, anche se posta sopra il ghiaccio e/o impianto refrigerativo.

BASIC REVIEW

Reviewer: Jurist2

Time: 98

juridically equivalent: 4

preference: simplified

original_text_comment:

nan

simplified_text_comment:

nan

Art. 4 – Detenzione, trasporto, addestramento e maltrattamento di animali Basic

Norme per la Tutela degli Animali

È vietato abbandonare o maltrattare qualsiasi animale.

Chi vive con un animale o si occupa di lui è responsabile della sua salute e benessere. Deve garantire:

- Cibo e acqua in quantità sufficiente e con modalità adeguate.

- Cure sanitarie e un buon livello di benessere fisico e sociale.

- Per i cani, è obbligatorio farli muovere ogni giorno.

- Prendere precauzioni per evitare la fuga dell'animale.

- Proteggere le persone da eventuali aggressioni.

- Mantenere puliti gli spazi in cui vive l'animale.

- Fornire spazi adeguati, protetti dal sole e dalle intemperie, con spazio sufficiente per muoversi e smaltire correttamente le deiezioni.

È vietato tenere gli animali in spazi angusti o isolati, in condizioni di scarsa ventilazione, illuminazione o temperatura inadeguata. Non è permesso lasciare gli animali su terrazze o balconi senza accesso all'interno della casa o isolarli in cortili, giardini, box o cantine.

Se necessario, gli animali devono avere un rifugio adeguato dove potersi nascondere. Gli animali che non possono convivere con altri devono essere tenuti separati.

Chi detiene animali selvatici deve ricreare condizioni ambientali adatte alla loro specie. È vietato portare animali esotici pericolosi in luoghi pubblici.

È vietato tenere uccelli legati permanentemente. È assolutamente vietato maltrattare gli animali, farli sfiorzare e costringerli a seguire mezzi di locomozione.

Non è permesso amputare parti del corpo degli animali per motivi estetici, tranne nei casi in cui un veterinario certifichi che l'intervento è necessario per motivi di salute. È vietato addestrare animali per combattimenti o aumentarne l'aggressività, e non si possono usare metodi violenti o coercitivi nell'addestramento.

Non è consentito utilizzare animali per divertimento pubblico in contrasto con le leggi vigenti, né organizzare spettacoli tra animali. È vietato regalare animali come premi o omaggi durante eventi pubblici.

Non si può favorire la riproduzione non pianificata degli animali se non si è in grado di gestire i cuccioli. Chi fa riprodurre un animale deve considerare la salute e il benessere dell'animale e dei cuccioli, seguendo le leggi vigenti.

È vietato trasportare animali in modo che possano soffrire o farsi male. Chi trasporta animali in auto deve garantire ventilazione, cibo e acqua, e proteggere gli animali da temperature estreme.

È vietato accattonare con animali. In caso di violazione, gli animal possono essere sequestrati e portati in un rifugio.

È vietato sopprimere animali da compagnia se non con metodi eutanasici riconosciuti e praticati da un veterinario. Prima di procedere, il proprietario deve dimostrare di aver seguito un corso di recupero comportamentale.

Gli animali devono essere tenuti in modo da non disturbare i vicini. Se in una casa ci sono più di cinque cani o dieci gatti (esclusi i cuccioli), è necessaria l'autorizzazione del Sindaco.

Se un animale è lasciato in un'auto, i finestrini devono essere aperti per garantire ventilazione, evitando che l'animale possa uscire. La sosta non deve essere lunga e non deve esporre l'animale al sole.

Chi porta animali in spazi pubblici deve raccogliere immediatamente le deiezioni e utilizzare sacchetti chiusi per smaltirle. Questa regola non si applica ai cani guida.

Gli animali possono accedere ai mezzi pubblici seguendo alcune regole:

- Non possono essere trasportati animali selvatici.

- Ogni animale deve essere accompagnato dal proprietario. I cani devono avere guinzaglio e museruola, i gatti devono essere in gabbietta.

- Il proprietario deve assicurarsi che l'animale non disturbi gli altri passeggeri.

- In caso di mezzi affollati, l'accesso può essere negato per motivi di sicurezza.

- I tassisti possono rifiutare il trasporto di animali pericolosi o di grossa taglia, tranne i cani guida.

I proprietari di cani e gatti che non possono più occuparsene per gravi motivi devono contattare l'Ufficio Tutela Animali del Comune di Verona per richiedere aiuto. L'ufficio può autorizzare il ricovero dell'animale e organizzare una nuova adozione.

È vietato usare collari con campanelli che possano danneggiare gli animali. Non si possono tenere gatti a catena.

Chi assiste a un incidente che coinvolge animali deve garantire un intervento di soccorso tempestivo. È vietato conservare pesci vivi fuori dall'acqua.

Chain

Fermo restando il rispetto delle norme in materia di maltrattamento di animali, vietiamo di abbandonare e/o maltrattare qualsiasi specie di animale.

Chiunque conviva o detenga un animale, o accetti di occuparsene, assume la responsabilità della salute e del benessere dell'animale. Deve provvedere alla sistemazione dell'animale e fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza. In particolare, deve:

- rifornire l'animale di cibo e acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche adeguate;
- assicurare all'animale le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico, nonché i necessari contatti sociali tipici della specie di riferimento;
- chi detiene a qualsiasi titolo un cane deve consegnargli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria;
- prendere ogni possibile precauzione e cautela per impedire la fuga dell'animale;
- garantire la tutela di terzi da aggressioni da parte dell'animale;
- assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
- garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e con spazio sufficiente a consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni.

Vietiamo di detenere gli animali in spazi angusti o isolati, in condizioni di scarsa o eccessiva aereazione, illuminazione, insolazione, temperatura e di eccessiva umidità e rumore. Vietiamo di farlo senza un'adeguata alternanza giorno/notte e senza possibilità di adeguata deambulazione. Inoltre, vietiamo di tenere prevalentemente (inteso anche per più ore al giorno) animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione o di integrazione con il nucleo familiare. Vietiamo di isolati in cortili, giardini, rimesse, box, canine, pianerottoli, immobili abbandonati o privi di persone che ne garantiscano la sorveglianza, oppure di segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

Qualora richieste dalle caratteristiche di specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio di grandezza adeguata dove nascondersi.

Gli animali non in grado di convivere con altri devono essere tenuti opportunamente separati.

I detentori di animali selvatici autoctoni ed esotici devono riprodurre condizioni climatiche, fisiche e ambientali compatibili con la natura della specie. Vietiamo di condurre gli animali esotici potenzialmente pericolosi e quelli selvatici in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Vietiamo di mantenere volatili permanentemente legati al trespolo.

È fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, compreso sottoporli a sforzi e fatiche.

Vietiamo di condurre animali a guinzaglio obbligandoli a seguire mezzi di locomozione in movimento.

Sono vietati gli atti di amputazione del corpo degli animali per motivi estetici, salvo i casi, certificati dal medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per guarire malattie, e salvo le altre deroghe previste dalla normativa vigente;

Vietiamo di addestrare animali per combattimenti o per aumentarne l'aggressività.

Vietiamo di addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o strumenti coercitivi come il collare elettrico.

Vietiamo di ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri e animali artisti (definiti ai sensi della D.G.R. 1707 del 16.6.2004).

Vietiamo di utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti e in particolare a scopo di scommesse. Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra animali di ogni tipo.

Vietiamo il dono di animali, d'affezione e non, come premio, ricompensa ed omaggio nell'ambito di feste e manifestazioni pubbliche, o altre attività.

Vietiamo di favorire o permettere la riproduzione non pianificata di animali, d'affezione e non, se non si è in grado di mantenere o gestire l'eventuale prole.

Chiunque addebita alla riproduzione un animale da compagnia deve tenere conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale. Deve farlo in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere della prole/figliatura o dell'animale femmina gravida o allattante, e attenersi alle previsioni del D.Lgs. n.529/1992.

Vietiamo di trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici.

Il conducente di autoveicolo che trasporta animali deve fare riferimento alla normativa vigente in materia e deve assicurare:

- l'azionamento del veicolo;

- la somministrazione di acqua e cibo e una periodica pausa di deambulazione in caso di viaggi prolungati;

- la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi di tempo tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

È fatto divieto, nella pratica dell'accattagionaggio, di accompagnarsi con animali, utilizzati, detenuti o comunque esibirti. A norma dell'art. 13 della Legge n. 689/81, in relazione ai successivi artt. 19, 20 e 22, all'accertamento della violazione consegue il sequestro degli animali di cui sopra, con il loro ricovero immediato presso il canile sanitario e il successivo trasferimento al rifugio del cane comunale. Con l'ordinanza-ingiunzione si dispone la confisca di quanto in sequestro.

Vietiamo di sopprimere animali da compagnia e d'affezione se non con metodo eutanasico riconosciuto, praticato da un Medico Veterinario su animali affetti da patologie incurabili o di comprovata ed accertata pericolosità a seguito di valutazione comportamentale. Questa valutazione è prevista dall'O.M. 06/08/2013 e deve essere certificata da un Medico Veterinario "esperto in comportamento animale". Tale valutazione andrà preceduta dalla dimostrazione del proprietario di avere seguito un articolato corso di recupero comportamentale.

Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti e al vicinato.

Qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani superiore a cinque oppure di gatti superiore a dieci (con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai due mesi per i cani e tre mesi per i gatti), per motivi di sanità, igiene e sicurezza pubblica, è obbligatoria l'autorizzazione del Sindaco su parere del Servizio Veterinario dell'Ufas 9 Scaligera.

Se un animale viene lasciato in un autoveicolo in sosta, è obbligatorio disporre i finestrini in modo tale da permettere una opportuna ventilazione all'interno. È necessario evitare al tempo stesso che l'animale possa lussurriare con la testa o parte del muso e creare danni a terzi. La sosta non deve essere di durata tale da creare disagio all'animale e non deve essere comunque a diretta esposizione del sole.

I detentori a qualsiasi titolo di animali, qualora accadano a marciapiedi, strade, aree pedonali, aree verdi, parchi, giardini e aree pubbliche o di uso pubblico in genere, devono provvedere alla raccolta immediata delle deiezioni dei loro animali. Devono essere muniti di idonea attrezzatura di raccolta e contenimento delle deiezioni. Queste devono essere depositate, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini portatili o negli appositi contenitori. Questa norma non si applica a cani guida per non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap.

Consentiamo l'accesso degli animali su mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio del Comune di Verona secondo le modalità e con i limiti di cui di seguito:

- non potranno essere trasportati su mezzi pubblici animali appartenenti alle specie selvatiche;

- ogni animale deve essere accompagnato dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo; per i cani - anche se di piccola taglia e portati in braccio - sono obbligati il guinzaglio e la museruola; per i gatti è obbligatoria la gabbietta per il trasporto;

- il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri;

- in caso il mezzo pubblico sia notevolmente affollato, per la sicurezza dei passeggeri il personale dell'azienda che effettua il trasporto e gli agenti della Forza Pubblica potranno non consentire l'accesso sul mezzo;

- nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, il tassista ha la facoltà di rifiutare il trasporto di animali pericolosi, quando non contenuti negli appositi trasportini, e/o animali di grossa taglia, con eccezione dei cani guida per non vedenti.

- temporanei esoneri a quanto previsto dal presente comma possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani in particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli addetti ai controlli.

I proprietari di cani e gatti che non siano più in grado di detenere e accudire i propri animali per gravi e documentate esigenze, quali gravi malattie, misure di sicurezza detentiva, ricovero in comunità o lungodegenza, devono fare richiesta all'Ufficio Tutela Animali del Comune di Verona per la cessione temporanea e/o definitiva dell'animale. L'Ufficio, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda Ufas 9 Scaligera e dopo adeguata valutazione, può dare consenso al ricovero presso il canile/gabbietta rifugio. Qualora si tratti di cessione definitiva, darà disposizione per una nuova adozione. Il mantenimento e l'eventuale sterilizzazione, tranne nei casi di comprovata indigenza, sarà posto a carico del cedente fino all'eventuale adozione. In tale ipotesi, salva diversa previsione del disciplinare e offerta tecnico-economica inerenti l'appalto del servizio di gestione del rifugio del cane e del gatto comunale, la tariffa giornaliera da applicare per il mantenimento dei cani e dei gatti è quella indicata dal tariffario unico della Regione del Veneto delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS.

Vietiamo l'uso di collari con campanelli che possono provocare disturbi neurologici.

È fatto divieto in via assoluta di tenere gatti a catena in quanto incompatibile con l'etologia degli stessi.

Le persone coinvolte o che assistono a un incidente a qualunque titolo con danno a uno o più animali devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso (Legge n. 120/2010 art. 31).

Vietiamo di conservare l'effluvia viva fuori dall'acqua, anche se posta sopra il ghiaccio e/o impianto refrigerativo.

CHAIN REVIEW

Reviewer: Jurist1

Time: 476

juridically equivalent: 4

preference: simplified

original_text_comment:

nan

simplified_text_comment:

nan

Il testo A, sebbene effettivamente più comprensibile, presenta linguaggio e costruzioni non comuni nel contesto giuridico (ad es. l'uso del plurale "vietiamo" invece dell'impersonale "è vietato").